SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 210

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 18 luglio 2001, n. **29.**

Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi (I semestre) e revisione budget anno 2001.

01A8175

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2001.

Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 3 della legge n. 328 del 2000 che prevede l'adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le regioni, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni disciplinino, sulla base degli indirizzi del Governo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266: «Legge-quadro sul volontariato»;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381: «Disciplina delle cooperative sociali»;

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327: «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta dell'8 marzo 2001;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espressa nella seduta dell'8 marzo 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Ruolo dei soggetti del terzo settore nella programmazione progettazione e gestione dei servizi alla persona

1. Il presente provvedimento fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra comuni e loro forme associative con i soggetti del terzo settore ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge n. 328 del 2000, nonché per la valorizzazione del loro ruolo nella attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Le regioni, sulla base del presente provvedimento, adottano specifici indirizzi per:

a) promuovere l'offerta, il miglioramento della qualità e l'innovazione dei servizi e degli interventi anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità e il ruolo riconosciuto degli utenti e delle loro associazioni ed enti di tutela;

b) favorire la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti dei terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi rappresentativi riconosciuti come parte sociale.

3. I comuni, ai fini dell'erogazione dei servizi e degli interventi, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1, predispongono, d'intesa con l'azienda USL nel caso di interventi socio-sanitari integrati, progetti individuali di assistenza ovvero l'erogazione di interventi nell'ambito di percorsi assistenziali attivi per l'integrazione o la reintegrazione sociale.

Art. 2.

I soggetti del terzo settore

1. Ai fini del presente atto si considerano soggetti del terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro.

Art. 3.

Le organizzazioni di volontariato

1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità nonché con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991.

Art. 4.

Selezione dei soggetti del terzo settore

1. I comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione di servizi di cui ai successivi articoli 5 e 6, fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge n. 328 del 2000, valutano i seguenti elementi:

a) la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;

b) l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;

2. I comuni procedono all'aggiudicazione dei servizi di cui al comma 1 sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi qualitativi:

a) le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;

b) gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;

c) la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;

d) il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

3. I comuni, ai fini delle aggiudicazioni di cui al comma 2, non devono procedere all'affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso.

Art. 5.

Acquisto di servizi e prestazioni

1. I comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore.

2. Le regioni disciplinano le modalità per l'acquisto da parte dei comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'art. 11 della legge n. 328 del 2000, che si dichiarano disponibili ad offrire i servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

c) i criteri per l'eventuale selezione dei soggetti fornitori sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4.

3. Oggetto dell'acquisto o dell'affidamento di cui all'art. 6, deve essere l'organizzazione complessiva del servizio o della prestazione, con assoluta esclusione delle mere prestazioni di manodopera che possono essere acquisite esclusivamente nelle forme previste dalla legge n. 196 del 1997.

4. I comuni stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'elenco di cui al comma 2, anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore di cittadini in possesso dei titoli di cui all'art. 17 della legge n. 328 del 2000.

Art. 6.

Affidamento della gestione dei servizi

1. Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra comuni e soggetti del terzo settore nell'affidamento dei servizi alla persona di cui alla legge n. 328 del 2000 tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di libera concorrenza tra i privati nel rapportarsi ad essa, sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato.

3. I comuni, nell'affidamento per la gestione dei servizi, utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto anche di quanto previsto all'art. 4.

4. I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati ed i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 7.

Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del terzo settore

1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono

adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno.

Art. 8.

Promozione e qualificazione del terzo settore

1. Le regioni e i comuni predispongono, di concerto con gli organismi rappresentativi del terzo settore, azioni di promozione, sostegno e qualificazione dei soggetti del terzo settore mediante politiche formative, fiscali e interventi per l'accesso agevolato al credito e ai fondi europei, avvalendosi anche delle realtà e delle competenze da loro espresse.

Art. 9.

Norme finali e transitorie

1. In attesa della adozione delle norme statali e regionali in materia di autorizzazione e accreditamento, previste dalla legge n. 328 del 2000, le regioni definiscono, nell'ambito degli indirizzi di attuazione del presente provvedimento, le condizioni minime e le modalità per l'instaurazione di rapporti economici tra i comuni e i soggetti del terzo settore.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai soggetti ai quali i comuni delegano l'esercizio delle proprie funzioni, nonché ai soggetti costituiti per l'esercizio delle stesse.

3. Le regioni adottano indirizzi al fine di rendere applicabili le norme del presente provvedimento anche ai servizi ed interventi socio sanitari.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti con altri soggetti erogatori.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 168

01A8884

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «I.C.E.P.I. S.r.l.», in Pontenure, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive numeri 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive numeri 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 gennaio 1995, di autorizzazione provvisoria al rilascio della certificazione CE per alcuni prodotti di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392/CEE, emanato a nome dell'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A - Pontenure (Piacenza);

Vista l'istanza presentata dall'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), in data 8 maggio 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 9 maggio 2001, protocollo n. 785291, volta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relative alle macchine di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo I.C.E.P.I. S.r.l., con sede legale in via Emilia Parmense, 11/A, Pontenure (Piacenza), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392/CEE;

A. Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B. Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone.

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti numeri 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
FERRARO

01A8927

DECRETO 26 luglio 2001.

Conferma di autorizzazione all'organismo «I.C.E. S.r.l.», in Anzola Emilia, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1993, di autorizzazione provvisoria al rilascio della certificazione CEE per alcuni prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE, emanato a nome della società Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede in via Bentini, n. 9 - Castel Maggiore (Bologna);

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 febbraio 1996, che estendeva l'autorizzazione al rilascio della certificazione CE per ulteriori prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)* e *B)* della direttiva 89/392/CEE emesso a nome della società I.C.E. - Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede in via Bentini, n. 9 - Castel Maggiore (Bologna);

Vista l'istanza presentata dall'organismo I.C.E. - Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede legale in via Bentini, n. 9 - Castel Maggiore (Bologna) in data 25 ottobre 1996, acquisita in atti di questo Ministero in data 25 ottobre 1996, protocollo n. 743-AA, volta ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, come riportati negli elenchi dei decreti ministeriali del 23 dicembre 1993 e del decreto ministeriale del 23 febbraio 1996;

Vista la nota dell'11 aprile 2000 protocollo DU-00-007, acquisita in atti di questo Ministero in data 20 aprile 2000, protocollo n. 757301, con cui l'organismo Istituto di certificazione europea S.r.l., ha comunicato la variazione della propria sede sociale in via Garibaldi, n. 20 - Anzola dell'Emilia (Bologna), I.C.E. - Istituto di certificazione europea S.r.l. - giusto atto del 4 gennaio 2000, repertorio n. 43.488, fascicolo n. 15.562, a rogito dott. Federico Stame, notaio iscritto nel collegio notarile di Bologna, residente con studio in Bologna alla Galleria Cavour n. 7;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede legale in via Garibaldi n. 20 - Anzola dell'Emilia (Bologna), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo Istituto di certificazione europea S.r.l., Anzola Emilia, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Istituto di certificazione europea S.r.l., con sede legale in via Garibaldi, 20 - 20133 Anzola Emilia, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine.

1) Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2) Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3) Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4) Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2) Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per lavorazione del legno.

4) Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5) Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e al punto 7 e per la lavorazione del legno.

6) Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7) Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

8) Seghe a catena portatili da legno.

9) Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10) Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11) Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12) Macchine per lavori in sotterraneo dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotteranei.

13) Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

15) Ponti elevatori per veicoli.

16) Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B) Componenti.

4) Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5) Strutture di protezione contro il rischio di caduta di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
FERRARO

01A8928

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Eurocontrolli S.r.l.», in Travasò Siccomario, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Eurocontrolli S.r.l., con sede legale in via Aldo Moro n. 28 - Travasò Siccomario (Pavia), in data 27 settembre 2000 acquisita in atti di questo Ministero in data 11 ottobre 2000, protocollo n. 757604, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Eurocontrolli S.r.l., con sede legale in via Aldo Moro, 28 - Travasò Siccomario (Pavia), soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo Eurocontrolli S.r.l., con sede legale in via Aldo Moro, n. 28 - Travasò Siccomario (Pavia), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Eurocontrolli S.r.l., con sede legale in via Aldo Moro, n. 28 - Travasò Siccomario (Pavia), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine.

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
FERRARO

01A8929

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Istituto controlli tecnici S.r.l.», in Milano, ad emettere certificazione CE per le macchine di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/398/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Istituto controlli tecnici S.r.l. - I.C.T., con sede legale in via Aselli n. 24 - Milano, in data 20 ottobre 2000 acquisita in atti di questo Ministero in data 2 novembre 2000, protocollo n. 757663, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto controlli tecnici S.r.l. - I.C.T. - con sede legale in via Aselli 24 - Milano, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo Istituto controlli tecnici S.r.l. - I.C.T., con sede legale in via Aselli, 24 - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo Istituto controlli tecnici S.r.l. - I.C.T., con sede legale in via Aselli 24 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine.

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
FERRARO

01A8930

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, della Società editoriale varesina - S.E.V. S.p.a., unità di Varese. (Decreto n. 29985).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 12 aprile 2001, stipulato tra la ditta Società editoriale varesina - S.E.V. S.p.a. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 23 marzo 2001 al 22 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 23 marzo 2001 al 22 marzo 2002 della ditta Società editoriale varesina - S.E.V. S.p.a., sede in Varese, unità di Varese.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1, riguarda complessivamente 3 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8779

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, della Tipografia Prealpina S.r.l., unità di Varese. (Decreto n. 29986).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 12 aprile 2001, stipulato tra la ditta Tipografia Prealpina S.r.l. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 23 marzo 2001 al 22 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 23 marzo 2001 al 22 marzo 2002 della ditta Tipografia Prealpina S.r.l., sede in Varese, unità di Varese.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1, riguarda complessivamente 4 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8780

DECRETO 6 giugno 2001.

Revoca e approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della Tecno Jolly S.p.a. dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., unità di Lanzo e Givoletto e Pont Saint Martin. (Decreto n. 29987).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 4 agosto 2000, n. 28704, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale presentato dalla Tecno Jolly S.p.a., dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a., per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2001;

Visto il decreto direttoriale n. 28734 del 4 agosto 2000, che ha autorizzato la concessione del trattamento di CIGS per il periodo dal 29 marzo 1999 al 28 marzo 2000;

Considerato che la società in questione, con istanza pervenuta in data 16 marzo 2001, ha chiesto la modifica del piano originario di riorganizzazione in quanto, a seguito dell'incendio sviluppatosi nello stabilimento di Pont Saint Martin, ha dovuto potenziare e concentrare la produzione a Lanzo, incrementando di oltre 2 miliardi di lire gli investimenti previsti dal precedente piano di riorganizzazione;

Ritenuto, sulla base di detti elementi, di revocare il sopra richiamato decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 28704, limitatamente al periodo dal 29 marzo 2000 al 28 marzo 2001 e di approvare la modifica del programma presentato dall'azienda in parola per il periodo dal 29 marzo 2000 al 28 marzo 2001, come richiesto dall'azienda stessa, sostanzialmente consistente nell'eliminazione, per quanto innanzi detto, dal programma stesso dello stabilimento di Pont Saint Martin;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 28704, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della Tecno Jolly S.p.a., dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a. con sede in Pont Saint Martin (Aosta), per le unità di Lanzo, Givoletto (Torino) e Pont Saint Martin (Aosta), limitatamente al periodo dal 29 marzo 2000 al 28 marzo 2001.

Art. 2.

È approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale della Tecno Jolly S.p.a., dal 15 febbraio 2000 Akerlund & Rausing S.p.a. con sede in Pont Saint Martin (Aosta), per le unità di Lanzo e Givoletto (Torino) e Pont Saint Martin (Aosta), limitatamente al periodo dal 29 marzo 2000 al 28 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8781

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione nell'area dei comuni di Rionero - Ripacandida - Venosa. Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione del I e del II lotto della strada di collegamento s.s. Potenza-Melfi con l'abitato di Venosa Sud. (Decreto n. 29989).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985 n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 16 ottobre 2000, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area dei comuni di Rionero - Ripacandida - Venosa (Potenza). Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione del I e del II lotto della strada di collegamento s.s. Potenza-Melfi con l'abitato di Venosa Sud.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8782

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Postalmarket dal 10 maggio 2001 Grande distribuzione avanzata - G.DI.A., unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo. (Decreto n. 29990).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 5 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 4 febbraio 1999-3 febbraio 2001;

Vista l'istanza contenente la proroga del predetto programma di riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 4 febbraio 2001 al 3 febbraio 2002, della ditta Postalmarket dal 10 maggio 2001 Grande distribuzione avanzata - G.DI.A.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 febbraio 2001 al 3 febbraio 2001, della ditta S.p.a. Postalmarket dal 10 maggio 2001 Grande distribuzione avanzata - G.DI.A., sede in Peschiera Borromeo (Milano), unità di S. Bovio di Peschiera Borromeo.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8783

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della Alcatel Cavi S.p.a. dal 15 novembre 2000 «Nexans Italia» S.p.a., unità di Latina. (Decreto n. 29992).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 maggio 2000 al 5 maggio 2001, della ditta Alcatel Cavi S.p.a. dal 15 novembre 2000 «Nexans Italia» S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dall'8 maggio 2000 al 5 maggio 2001, della ditta Alcatel Cavi S.p.a. dal 15 novembre 2000 «Nexans Italia» S.p.a., sede in Battipaglia (Salerno), unità di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8788

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Sensi SOGIM, unità di Cormano e Trento. (Decreto n. 29993).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1998, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 aprile 2002, dalla ditta S.r.l. Sensi SOGIM;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2002, della ditta S.r.l. Sensi SOGIM sede in Verona, unità di Cormano (Milano) e Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8787

DECRETO 6 giugno 2001.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della Enichem S.p.a., unità di Nera Montoro. (Decreto n. 29994).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni:

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 febbraio 2002, della ditta Enichem S.p.a.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 febbraio 2002, della ditta Enichem S.p.a., sede in S. Donato Milanese (Milano), unità di Nera Montoro (Terni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8786

DECRETO 6 giugno 2001.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, legge n. 67/1987, della Eurogravure S.p.a., unità di Milano. (Decreto n. 29995).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 6 marzo 2001, stipulato tra la ditta Eurogravure S.p.a. e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi competenti per territorio, con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002 della ditta Eurogravure S.p.a., sede in Milano, unità di Milano.

Art. 2.

Il trattamento di pensionamento anticipato di cui all'accertamento del predetto art. 1 riguarda complessivamente 90 lavoratori, per l'intero periodo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A8785

DECRETO 6 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Enichem S.p.a., unità di Nera Montoro. (Decreto n. 29997).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta Enichem S.p.a. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzazione la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Enichem S.p.a. con sede in S. Donato Milanese (Milano), unità di Nera Montoro (Terni), per un massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 14 marzo 2001 con decorrenza 26 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8784

DECRETO 6 giugno 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Sebe, unità di Milano e Roma. (Decreto n. 30005).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.r.l. Sebe;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 31 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Sebe, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 1 dipendente prepensionabile; Roma, per un massimo di 10 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8842

DECRETO 6 giugno 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero, unità di Milano, Perugia e Roma. (Decreto n. 30006).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. Il Messaggero;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 120 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero, sede in Roma, unità di Milano - via Santa Maria Segreta, per un massimo di un dipendente prepensionabile; Perugia - via Baglioni, per un massimo di un dipendente prepensionabile; Roma - via del Tritone - via C. Pesenti, per un massimo di 48 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8843

DECRETO 6 giugno 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Società editoriale varesina - S.E.V., unità di Varese. (Decreto n. 30007).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. Società editoriale varesina - S.E.V.;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 3 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 23 marzo 2001 al 22 marzo 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Società editoriale varesina - S.E.V., sede in Varese, unità di Varese, per un massimo di 1 dipendente prepensionabile, per il periodo dal 23 marzo 2001 al 22 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8844

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 4 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 23 marzo 2001 al 22 marzo 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Tipografia Prealpina, sede in Varese, unità di Varese, per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 23 marzo 2001 al 22 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8845

DECRETO 6 giugno 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Tipografia Prealpina, unità di Varese. (Decreto n. 30008).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.r.l. Tipografia Prealpina;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

DECRETO 6 giugno 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Eurogravure, unità di Milano. (Decreto n. 30009).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. Eurogravure;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 90 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Eurogravure, sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di 36 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A8846

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Hajmeli Enton del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Hajmeli Enton ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 aprile 2000 dalla facoltà di infermieri dell'Università di Tirana (Albania) al sig. Hajmeli Enton nato a Tirana (Albania) il giorno 4 settembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Hajmeli Enton è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8684

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Bicaku Dhurata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bicaku Dhurata ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 aprile 2000 dalla facoltà di infermieri dell'Università di Tirana (Albania) alla sig.ra Bicaku Dhurata nata a Librazhd (Albania) il giorno 13 settembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

La sig.ra Bicaku Dhurata è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8685

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Lolja Ergit del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Lolja Ergit ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992, e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nell'anno 1999, presso la Scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) al sig. Lolja Ergit nato a Elbasan (Albania) il giorno 15 marzo 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Lolja Ergit è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8686

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cenusa Grigore Maria Manuela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cenusa Grigore Maria Manuela ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent medical conseguito in data 25 aprile 1996, presso la Scuola post-liceale sanitaria di Focsani (Romania) dalla sig.ra Cenusa Grigore Maria Manuela nata a Sihlea (Romania) il giorno 15 luglio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cenusa Grigore Maria Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8687

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Bodale Adorian Titi del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bodale Adorian Titi ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nel 1996, presso la Scuola post-liceale sanitaria «Christiana» di Suceava (Romania) del sig. Bodale Adorian Titi, nato a Vicovu de Sus (Suceava - Romania) il giorno 3 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bodale Adorian Titi è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8688

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stoica Georgiana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stoica Georgiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispece le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nel 1999, presso la Scuola post-liceale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania) della sig.ra Stoica Georgiana, nata a Geasti (Romania) il giorno 19 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stoica Georgiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8689

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ionescu Rodica del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ionescu Rodica ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispece le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nel 1997, presso la Scuola post-liceale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (Romania) della sig.ra Ionescu Rodica, nata a Geasti (Romania) il giorno 13 giugno 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ionescu Rodica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8690

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Maciel Porto Fernanda del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Maciel Porto Fernanda ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di fisioterapeuta rilasciato in data 1º febbraio 2000 della Pontificia Universidade Catolica de Campinas di Campinas (Brasile) alla sig.ra Maciel Porto Fernanda, nata a San Paolo (Brasile) il giorno 17 giugno 1976 è riconosciuto ai fini dell'esrcizio in Italia della professione di fisioterapista.

La sig.ra Maciel Porto Fernanda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4,

del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8703

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stanek Bizon Anna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stanek Bizon Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di technik fizioterapii conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di technik fizioterapii rilasciato nel 1990 dalla Accademia di educazione fisica di Cracovia (Polonia) alla sig.ra Stanek Bizon Anna, nata a Jaslo (Polonia) il giorno 4 giugno 1964 è riconosciuto ai fini dell'esrcizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Stanek Bizon Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8704

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ceka Nadire del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ceka Nadire ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito in data 30 ottobre 1997, presso la scuola superiore privata per infermieri «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Ceka Nadire, nata a Elbasan (Albania) il giorno 2 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ceka Nadire è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio prefessionale territorialmente competente ed acceratmento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8705

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Soare Andreea Dana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Soare Andreea Dana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nel 1999 presso la Scuola post-liceale Sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (filiale di Gaesti) (Romania) della sig.ra Soare Andreea Dana, nata a Gaesti (Romania) il giorno 17 dicembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Soare Andreea Dana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua itàliana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8706

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Albarjami Gentian del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Albarjami Gentian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2000 presso la scuola infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) del Sig. Albarjami Gentian nato a Librazhd (Albania) il giorno 17 giugno 1979 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Albarjami Gentian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8707

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hoxha Vojsava del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hoxha Vojsava ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 aprile 2000 dalla facoltà di infermieri dell'università di Tirana (Albania) alla sig.ra Hoxha Vojsava nata a Librazhd (Albania) il giorno 20 aprile 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hoxha Vojsava è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte dei collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8708

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Ruzic Gordana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ruzic Gordana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito nelle Repubbliche Jugoslave, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1994 dalla scuola statale secondaria superiore di medicina di Belgrado (Rep. Jugoslave) alla sig.ra Ruzic Gordana nata a Prijepolje (Rep. Jugoslave) il giorno 8 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ruzic Gordana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8709

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Dafku Mentor del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dafku Mentor ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 aprile 2000 dalla facoltà di infermieri dell'università di Tirana (Albania) al sig Dafku Mentor nato a Kukes (Albania) il giorno 15 luglio 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dafku Mentor è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8710

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Sulaj Bledar del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sulaj Bledar ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Aquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 aprile 2000 dalla Facoltà di infermieri dell'Università di Tirana (Albania) al sig. Sulaj Bledar nato a Kovac (Albania) il giorno 22 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sulaj Bledar è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8711

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Piscoya Parraguez Segunda Manuela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Piscoya Parraguez Segunda Manuela ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1982 presso la Universidad Nacional «Pedro Ruiz Gallo» di Lambayeque (Perù) della sig.ra Piscoya Parraguez Segunda Manuela nata a Lambayeque (Perù) il giorno 27 febbraio 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Piscoya Parraguez Segunda Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8713

DECRETO 17 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Simion Elena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Simion Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola post-liceale sanitaria «Carol Davila» di Gaesti (Romania) dalla sig.ra Simion Elena nata a Gaesti (Romania) il giorno 16 giugno 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Simion Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8712

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 maggio 2001.

Rettifica del decreto n. 223 del 14 marzo 2001 relativo all'ammissione alle agevolazioni di progetti e centri di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto n. 223 del 14 marzo 2001 con il quale è stato ammesso alle agevolazioni il progetto S 343-P presentato dalla società Co Pro. - Cooling Production S.p.a.;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che, per mero errore materiale, nel citato decreto n. 223 è stata indicata come data di inizio delle attività progettuali il 1° gennaio 2000 anziché il 1° gennaio 2001;

Considerata la necessità di procedere ad una conseguente modifica del decreto n. 223 relativamente alla data di inizio delle attività e di conseguenza delle modalità e delle misure di ammissione alle agevolazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: Co. - Pro. Cooling Production S.p.a., S. Marco Evangelista (Caserta), (classificata piccola/media impresa);

progetto: S343-P;

titolo del progetto: progetto raffrescatore;

entità delle spese nel progetto approvato: L. 813.000.000 di cui:

in zona non eleggibile, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera a, L. 813.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera c, L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.

Entità delle spese ammissibili, L. 813.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo.

L. 550.000.000 per ricerca industriale e L. 263.000.000 per sviluppo precompetitivo;

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 537.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 268.950.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,91%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,16%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 22 mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissione delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 537.900.000 (euro 277.802,17) di cui al presente decreto grava per L. 534.400.000 sull'impegno di spesa a suo tempo assunto con decreto n. 223 del 14 marzo 2001 e per la parte di contributo accedente pari a L. 3.500.000, grava sul capitolo 7365 PG 02, esercizio finanziario 2001. R 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A8714

DECRETO 24 maggio 2001.

Rettifica del decreto n. 847 del 7 dicembre 2000 relativo all'ammissione alle agevolazioni di progetti e centri di ricerca, ai sensi del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologia di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del cap. 7365 resti 2000-PG1;

Visto il decreto direttoriale 847 del 7 dicembre 2000 ed in particolare l'art. 2 al progetto S381-P presentato dalla SIGMA - Società di informatica generale marche S.p.a., le modalità di ammissione di detto progetto;

Considerato che, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento, sono state imputate L. 450.000.000 in zona 2/5b anziché L. 250.000.000;

Considerata la necessità di procedere ad una conseguente modifica del decreto n. 847 relativamente alla definizione della nuova misura dell'intervento per il progetto S381-P;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S381-P presentato dalla Sigma Società di Informatica Marche S.p.A. di cui all'art. 2 del citato decreto n. 847 del 7 dicembre 2000 sono così rettificate:

Ditta: SIGMA - Società informatica Marche S.p.a., Comunanza (Ascoli Piceno); (classificata piccola media impresa) progetto S381-P.

Titolo del progetto: analisi della qualità degli oggetti tramite misure di superfice;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.202.000.000 di cui:

in zona art. 92, par. 3, lettera a, L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera c, L. 5.952.000.000;

in zona 2 5b, L. 250.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

entità delle spese ammissibili, L. 6.202.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 4.555.000.000 per ricerca industriale

L. 1.647.000.000 per sviluppo precompetitivo

Maggiorazioni concesse ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera D, punti 1,3 e 4 del decreto ministeriale n. 629, del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo del contributo concesso: L. 4.488.000.000.

Numero di quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.496.000.000.

Intensità media 68,36%.

Intensità effettiva considerando l'andamento temporale delle spese 72,36.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Tutte le altre condizioni sono quelle previste del decreto n. 847 del 7 dicembre 2000.

Art. 2.

L'impegno di spesa assunto con decreto n. 847 del 7 dicembre 2000 e pari a L. 63.569.900.000 è modificato per effetto del presente decreto in L. 63.419.300.000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A8715

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1356 del 4 luglio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 28 marzo 2000 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Limone Costa d'Amalfi» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2 che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 28 luglio 2000 l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone Costa d'Amalfi» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla IGP «Limone Costa d'Amalfi»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» con sede in Napoli, via Porzio, Centro direzionale Is. G1, al controllo della IGP «Limone Costa d'Amalfi» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dall'8 agosto 2000 quale data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente

decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati, nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Limone Costa d'Amalfi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9077

DECRETO 7 agosto 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2446 del 6 novembre 2000 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 20 luglio 1999 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Limone di Sorrento» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 28 luglio 2000 l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone di Sorrento» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla IGP «Limone di Sorrento»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» con sede in Napoli, via Porzio, Centro direzionale Is. G1, al controllo della IGP «Limone di Sorrento» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dall'8 agosto 2000 quale data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta

«Limone di Sorrento» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione dei prodotti e dei processi del settore agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, i medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Sorrento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9078

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 17 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota protocollo n. 311/2001 del 4 luglio 2001, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro di Genova nel giorno del 4 luglio 2001, dalle ore 8 alle ore 9, in occasione di assemblea da parte del personale;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Genova per il giorno 4 luglio 2001 - dalle ore 8 alle ore 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 17 luglio 2001

Il direttore regionale: VIOLA

01A8892

DECRETO 31 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge ed alle norme statuarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia in data 3 luglio 2001.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nel giorno 3 luglio 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di un'assemblea sindacale del personale, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha funzionato nel giorno 3 luglio 2001; pertanto, la procura generale della Repubblica di Venezia con nota del 2 luglio 2001 ha proposto l'emanazione del relativo decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento della imposta provinciale di trascrizione, dandone comunicazione a questa direzione in data 2 luglio 2001 con la nota protocollo n. 1556/2001/segr.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 31 luglio 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A9095

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2001.

Attivazione degli uffici di Arezzo, Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Arezzo, Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e le sezioni staccate specificati nell'unita tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella *B*.

1.3. A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di Vercelli, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Vercelli e la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Arezzo, Pordenone, Trieste e Salerno, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Arezzo, con le sezioni staccate di Cortona e Poppi, Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno, con le sezioni staccate di Amalfi e Mercato San Severino. Va precisato che a Salerno e Trieste sono previsti due uffici ma, per difficoltà legate al reperimento degli immobili necessari, viene attivato un solo ufficio per ciascuna sede, con competenza estesa all'intera circoscrizione territoriale delle sedi medesime.

Gli uffici attivati assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quello operante a Vercelli, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continua temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Arezzo, Pordenone, Trieste e Salerno, in quanto l'avvio degli uffici disposto nel presente atto completa l'attivazione dei nuovi uffici di quelle province.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso l'ufficio IVA di Vercelli, in quanto ancora operante, mentre ad Arezzo, Pordenone, Trieste e Salerno, dove l'ufficio IVA, viene soppresso, è invece trasferita agli uffici dei predetti capoluoghi.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 5 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA *A*

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
TOSCANA	Arezzo	Ufficio di **Arezzo** e sezioni staccate di Cortona e Poppi	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Arezzo, Cortona e Poppi nonché ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Arezzo	10 luglio 2001
PIEMONTE	Vercelli	Ufficio di **Vercelli**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Vercelli	12 luglio 2001
FRIULI VENEZIA GIULIA	Pordenone	Ufficio di **Pordenone**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Pordenone	12 luglio 2001
	Trieste	Ufficio di **Trieste**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, uffici del registro bollo-radio, civili e successioni-giudiziari, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Trieste	19 luglio 2001
CAMPANIA	Salerno	Ufficio di **Salerno** e sezioni staccate di Amalfi e Mercato San Severino	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Salerno, Amalfi e Mercato San Severino nonché uffici del registro civili-successioni e giudiziari-bollo, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Salerno	19 luglio 2001

TABELLA *B*

Competenza territoriale degli uffici di Arezzo, Vercelli, Pordenone, Trieste e Salerno

SEDE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
AREZZO	Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Pratovecchio, Stia, Subbiano, Talla.
VERCELLI	Albano Vercellese, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Borgo Vercelli, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Casanova Elvo, Collobiano, Costanzana, Crescentino, Desana, Fontanetto Po, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Lamporo, Lenta, Lignana, Lozzolo, Motta dé Conti, Olcenengo, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Pertengo, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Rive, Roasio, Ronsecco, Rovasenda, Sali Vercellese, San Giacomo Vercellese, Stroppiana, Tricerro, Trino, Vercelli, Villarboit, Villata.
PORDENONE	Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Zoppola.
TRIESTE	Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.
SALERNO	Acerno, Amalfi, Atrani, Baronissi, Bellizzi, Bracigliano, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Cava dé Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Fisciano, Furore, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Positano, Praiano, Ravello, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Scala, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare.

01A8934

PROVVEDIMENTO 17 luglio 2001.

Attivazione degli uffici di Gela, Pavia e Tortona.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Gela, Pavia e Tortona.

1.1. Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nell'unita tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella *B*.

1.3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1., l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Pavia e la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Caltanissetta e Alessandria, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Gela, Pavia e Tortona. Va precisato che la data di attivazione dell'ufficio di Gela era già stata fissata con atto del direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2001, ma per difficoltà amministrative sopravvenute in prossimità della data stabilita, che hanno impedito la tempestiva disponibilità dell'immobile destinato ad ospitare il nuovo ufficio, si è reso necessario differirla. Tali difficoltà sono ora superate, per cui viene nuovamente disposta l'attivazione dell'ufficio di Gela.

Gli uffici attivati assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quello operante a Pavia, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continua temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Caltanissetta e Alessandria, in quanto l'avvio degli uffici di Gela e Tortona completa l'attivazione dei nuovi uffici di quelle province.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso l'ufficio IVA di Pavia, in quanto ancora operante, mentre a Caltanissetta e ad Alessandria, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici dei predetti capoluoghi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4);

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 17 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA *A*

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
SICILIA	Caltanissetta	Ufficio di **Gela**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Gela nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Caltanissetta	24 luglio 2001
LOMBARDIA	Pavia	Ufficio di **Pavia**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Pavia	25 luglio 2001
PIEMONTE	Alessandria	Ufficio di **Tortona**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Tortona nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Alessandria	31 luglio 2001

TABELLA *B*

Competenza territoriale degli uffici di Gela, Pavia e Tortona

SEDE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
GELA	Butera, Gela, Mazzarino, Niscemi, Riesi.
PAVIA	Bascapè, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Carbonara al Ticino, Casorate Primo, Cava Manara, Ceranova, Certosa di Pavia, Dorno, Giussago, Gropello Cairoli, Landriano, Marcignago, Mezzana Rabattone, Pavia, Rognano, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Vialone, Siziano, Sommo, Torre d'Isola, Torrevecchia Pia, Travacò Siccomario, Trivolzio, Trovo, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanova d'Ardenghi, Zeccone, Zerbolò, Zinasco.
TORTONA	Alzano Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano-Frascata, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania, Castellar Guidobono, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gavazzana, Gremiasco, Guazzora, Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Piovera, Pontecurone, Pozzol Groppo, Sale, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

01A8935

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2001.

Attivazione dell'ufficio di Cosenza.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione dell'ufficio di Cosenza.

1.1. Alla data del 2 agosto 2001 è attivato l'ufficio di Cosenza, con le sezioni staccate di Acri, Montalto Uffugo e Rogliano, e sono contestualmente soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Cosenza ed Acri, gli uffici delle imposte dirette di Montalto Uffugo e Rogliano nonché l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della direzione regionale di Cosenza.

1.2. L'ufficio di Cosenza opera con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella.

1.3. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Cosenza, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Cosenza.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Cosenza, con le sezioni staccate di Acri, Montalto Uffugo e Rogliano. Il nuovo ufficio assorbe le competenze degli uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della direzione regionale operanti in quelle località, che vengono soppressi in quanto la loro circoscrizione territoriale coincide con quella del nuovo ufficio locale.

Viene altresì stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni I.V.A. per le annualità fino al 1996. L'esecuzione di tali adempimenti, ormai residuali, viene concentrata presso l'ufficio di Cosenza, con competenza estesa alla circoscrizione territoriale dell'ufficio di Paola.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*.

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA

Competenza territoriale dell'ufficio di Cosenza

Acri, Altilia, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bisignano, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Celico, Cellara, Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Colosimi, Cosenza, Dipignano, Domanico, Fagnano Castello, Figline Vegliaturo, Grimaldi, Lappano, Lattarico, Luzzi, Malito, Malvito, Mangone, Marano Marchesato, Marano Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Panettieri, Paterno Calabro, Parenti, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrafitta, Rende, Roggiano Gravina, Rogliano, Rose, Rota Greca, Rovito, San Benedetto Ullano, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Santa Caterina Albanese, Santa Sofia d'Epiro, Santo Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo, Torano Castello, Trenta, Zumpano.

01A8936

PROVVEDIMENTO 27 luglio 2001.

Autorizzazione alla società «C.A.F. imprese Ascom Rimini S.r.l.», in Rimini, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «C.A.F. imprese Ascom Rimini S.r.l.» con sede in Rimini, via Italia n. 9/11, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione «all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese» alla società sopra denominata e rappresentata dal presidente sig. Stefano Venturini, che ha presentato, in data 2 luglio 2001, apposita istanza corredata, in copia conforme all'originale, dell'atto costitutivo stipulato in data 22 maggio 2000 a rogito notaio Antonio Del Gaudio, n. 63701 di repertorio e n. 14348 di raccolta e registrato a Rimini in data 29 giugno 2000 al n. 472/I, nonché dello statuto ad esso allegato.

L'autorizzazione è rilasciata in seguito al positivo esame dei requisiti richiesti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla documentazione sottospecificata:

a) delega concessa dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, con sede in Roma, piazza G. G. Belli, presente nel CNEL dal 1945, in data 16 marzo 2000 all'associazione dei commercianti degli operatori turistici e dei servizi della provincia di Rimini a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

b) polizza assicurativa n. 5539 che la società richiedente ha stipulato con la Società Cattolica di Assicurazioni, con massimale di L. 2.000.000.000;

c) relazione tecnica sulla capacità operativa anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale;

d) certificazione resa ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dal responsabile dell'assistenza fiscale dott. Federico Fidelibus e dai componenti il consiglio d'amministrazione della società richiedente e della società di servizi Ascom servizi Rimini S.r.l.;

Copia del presente atto viene inviata alla direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto di attivazione delle Agenzie: decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390;

attribuzioni del direttore regionale: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 (art. 1);

disposizioni in materia di assistenza fiscale: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (art. 33 e seguenti) e decreti legislativi 28 dicembre 1998, n. 490;

regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Bologna, 27 luglio 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A9065

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.24974-XV.J(2332) dell'11 giugno 2001, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Vaini 90», che il sig. Vaini Guido intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26329-XV.J(2520) dell'11 giugno 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 200 Di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1675-XV.J(2155) dell'11 giugno 2001, il manufatto esplosivo denominato «Rambo 3 Firestar (art. FT086)», che la Firestar S.r.l., con sede in Orcenico Inferiore di Zoppola (Pordenone), intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A)* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26806-XI.J(2485) dell'11 giugno 2001, i manufatti esplosivi denominati:

doppia peonia con riporto - ferlazzo cal. 84 mm colore tremolante bianco;

doppia peonia con riporto - ferlazzo cal. 84 mm colore tremolante giallo;

doppia peonia con riporto - ferlazzo cal. 84 mm colore rosso;

doppia peonia con riporto - ferlazzo cal. 84 mm colore verde,

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Camaro Superiore (Messina) - Contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22683-XV.J(2229) dell'11 giugno 2001, i manufatti esplosivi denominati:

catena di castagnole fura 25;

sfera fura 13;

sfera fura 16

sfera fura 21;

bomba fura C80;

bomba fura C90;

bomba fura C110;

colpo bianco fura C80;

bomba fura a 8 C160;

catena di lampetti fura 4;

trac super-fura,

che il sig. Fucito Raffaele intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Miano (Napoli), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24975-XV.J(2333) dell'11 giugno 2001, il manufatto esplosivo denominato «sfera Vaini 20», che il sig. Vaini Guido intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26314-XV.J(2505) dell'11 giugno 2001, il manufatto esplosivo denominato «granata multi colore di Giacomo», che il sig. Di Giacomo Mauro intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in città S. Angelo (Pescara), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.24973-XV.J(2331) dell'11 giugno 2001, il manufatto esplosivo denominato «tonante Vaini 75», che il sig. Vaini Guido intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Frisa (Chieti), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

01A8760-8761-8762-8726-8727-8696-8697-8698

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due Allegati, firmata a Roma il 22 giugno 1995.

Il giorno 27 giugno 2001 ha avuto luogo la scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia concernente l'esercizio del servizio ferroviario attraverso la frontiera di Stato, con due allegati, firmata a Roma il 22 giugno 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 16 giugno 1997, n. 200, pubblicata nel supplemento ordinario n. 136/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1997.

In conformità all'art. 27, la convenzione è entrata in vigore il giorno 27 giugno 2001.

01A8718

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 agosto 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8991
Yen giapponese	109,33
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,63120
Corona svedese	9,2049
Franco svizzero	1,5139
Corona islandese	88,18
Corona norvegese	8,0625
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,57488
Corona ceca	33,897
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,38
Litas lituano	3,5971
Lat lettone	0,5627
Lira maltese	0,4048
Zloty polacco	3,7997
Leu romeno	26781
Tallero sloveno	219,5352
Corona slovacca	42,871
Lira turca	1257000
Dollaro australiano	1,7329
Dollaro canadese	1,3830
Dollaro di Hong Kong	7,0123
Dollaro neozelandese	2,0982
Dollaro di Singapore	1,5783
Won sudcoreano	1156,24
Rand sudafricano	7,4284

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9149

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fraxidol»

Estratto decreto n. 71 del 19 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FRAXIDOL anche nella forma e confezione: «100 mg a rilascio prolungato» 20 compresse, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Edmond Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames n. 58 - codice fiscale n. 00804270155;

produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Edmond Pharma S.r.l., nello stabilimento sito Paderno Dugnano (MI), via dei Giovi n. 131. Il cofezionamento primario e secondario è effettuato dalla società Pharcoterm S.p.a., nello stabilimento sito in Cusano Milanino (MI), via Merli n. 1.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 100 mg compresse a rilascio prolungato, 20 compresse - A.I.C. n. 032102055 (in base 10), 0YMPP7 (in base 32), classe «C».

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: tramadol hydrochloride 100 g;

eccipienti: lattosio monoidrato 50 mg - idrossipropilmetilcellulosa 73 mg - polivinilpirrolidone 5,0 mg - cellulosa microcristallina 79,0 mg - silice colloide idrata 0,100 mg - magnesio stearato 2,90 mg - idrossipropilmetilcellulosa 0,64 mg - polietilenglicole 6000 0,21 mg - propilenglicole 4,29 mg - talco 0,21 mg - titanio diossido 0,64 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi acuti e cronici di diverso tipo e causa e di media e grave intensità, come pure dolori indotti da interventi diagnostici e chirurgici.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta in volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8720

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rubens»

Estratto decreto n. 115 del 30 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RUBENS, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Vecchi & C. Piam S.A.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria, 5, cap. 16131, Italia, codice fiscale 00244540100.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 034465017 (in base 10), 10VT7T (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: A nota: 76;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio Farmaceutico e Biotecnologico Bioprogress S.r.l. stabilimento sito in Anagni - Frosinone - Italia, strada Paduni, 240 (tutte).

Composizione: 1 compressa:

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a 80 mg Fe^{++});

eccipienti: acido ascorbico 100 mg; acido citrico 1105 mg; acido tartarico 200 mg; sodio bicarbonato 613 mg; sodio carbonato monoidrato 100 mg; sodio saccarinato 5 mg: aspartame 80 mg: aroma arancio 100 mg; giallo arancio (E110) 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8694

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avocin»

Estratto decreto n. 358 del 1º giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale: AVOCIN, anche nella forma e confezione: «4 g polvere per soluzione per infusione embovenosa» 1 flacone da 4 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale 00130300874.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Wyeth Lederle S.p.a., nello stabilimento sito in Catania, via F. Gorgone n. 6, zona industriale.

Confezioni autorizzate: n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 4 g;

A.I.C. n. 024469037 (in base 10), 0RBRKF (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 499;

Composizione: un flacone contiene:

principio attivo: Piperacillina Sodica 4,17g (equivalente a Piperacillina 4 g).

Indicazioni terapeutiche:

Batteri gram-negativi: la piperacillina sodica viene indicata per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da germi patogeni sensibili alla piperacillina e particolarmente pseudomonas, proteus indolo-positivo e indolo-negativo, citrobacter, klebsiella, enterobacter, serratia, e. coli, h. influenzae, n. meningitidis, neisseria gonorheae:

1) infezioni complicate e semplici del rene e delle vie genito-urinarie.

La piperacillina si dimostra particolarmente efficace in conseguenza delle elevate concentrazioni di farmaco attivo raggiunte nelle urine, sia per somministrazione intramuscolare che per somministrazione endovenosa;

2) infezioni acute e croniche delle vie respiratorie;

3) infezioni sistemiche gravi e setticemiche;

4) infezioni della cute e dei tessuti molli.

La piperacillina evidenzia un'azione sinergica se impiegata in associazione con antibiotici aminoglucosidici. Tale caratteristica può essere favorevolmente sfruttata, nella pratica clinica, nelle infezioni sostenute da microrganismi patogeni gram-negativi.

Batteri anaerobi: la piperacillina viene indicata per il trattamento delle seguenti infezioni sostenute da batteri anaerobi e particolarmente bacteroides (incluso b. fragilis), clostridium, peptococcus e peptostreptococcus:

infezioni pleuro-polmonari quali empiema, polmonite ed ascesso polmonare;

infezioni della cavità addominale quali peritonite ed ascesso (tipicamente derivanti da microrganismi anaerobi, normali ospiti dell'apparato gastro-enterico);

infezioni ginecologiche quali endometrite, infiammazione pelvica, ascesso pelvico e salpingite;

infezioni della pelle e tessuti molli;

setticemie;

profilassi perioperatoria.

Batteri gram-positivi e misti: la piperacillina viene indicata per il trattamento delle infezioni, come quelle prima elencate, sostenute da batteri gram-positivi inclusi streptococchi, pneumococchi, stafilococchi non produttori di penicillinasi ed enterococchi.

La piperacillina ha una sua validità nel trattamento di infezioni miste: gram-positivi, gram-negativi, aerobi/anaerobi.

Classificazione ai fini bella fornitura: «Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8693

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olio di Ricino»

Estratto decreto G n. 345 del 1º giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio il medicinale industriale umano a denominazione comune, con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale OLIO DI RICINO nella forma e confezione: «1 g capsule molli» 10 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Giovanni Ogna e figli S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, viale Zara n. 23 - codice fiscale n. 00881820153.

produttore: la produzione è effettuata dalla società RP Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20 + 100: il confezionamento primario in blister può essere effettuato sia dalla società RP Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20 + 100; sia dalla società Pharcoterm S.r.l. nello stabilimento sito in Cusano Milanino (Milano), via Merli n. 1. Il controllo è effettuato dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Muggiò (Milano), via Figini n. 41.

Confezioni autorizzate, numeri RI A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 1 g capsule molli, 10 capsule - A.I.C. n. 029450018/G (in base 10), 0W2RT2 (in base 32), classe «C».

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: olio di ricino 1 g;

eccipienti: gelatina molle (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8719

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vinorelbine Pierre Fabre»

Estratto decreto n. 359 del 12 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VINORELBINE PIERRE FABRE anche nelle forme e confezioni: «20 mg capsule molli» 1 capsula, «30 mg capsule molli» 1 capsula, «40 mg capsule molli» 1 capsula, «80 mg capsule molli» 1 capsula alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G.G. Winckelmann, 1, cap 20146, Italia, codice fiscale 01538130152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule molli» 1 capsula A.I.C. n. 028189102 (in base 10), 0UW8FG (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle; classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini delta fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production stabilimento sito in Bizanos (Francia), Avenue du Bearn Idron (riempimento delle capsule, confezionamento, controlli finali); Scherer GmbH & co. KG stabilimento sito in Germania, Eberbach Baden (produzione della capsula di gelatina molle).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: vinorelbine bitartrato 27,70 mg, pari a vinorelbine base 20 mg;

eccipienti: soluzione di riempimento: etanolo anidro 5 mg; acqua depurata 12,5 mg; glicerolo 2 mg; macrogol 400 175 mg. capsula molle: gelatina 67,31 mg; glicerolo 37,98 mg; anidrisorb 85/70 (soluzione di d-sorbitolo e 1,4 sorbitani) 10,54 mg; ossido di ferro giallo 0,55 mg; biossido di titanio 1,16 mg; trigliceridi a catena media q.b.; phosal 53 mct (soluzione di fosfatidilcolina in gliceridi ed etanolo) q.b.; inchiostro commestibile (E120, ipromellosa, propilenglicole) q.b.

Confezione: «30 mg capsule molli» 1 capsula A.I.C. n. 028189114 (in base 10), 0UW8FU (in base 32) forma farmaceutica: capsula molle; classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production stabilimento sito in Bizanos (Francia), Avenue du Bearn Idron (riempimento delle capsule, confezionamento, controlli finali); Scherer GmbH & co. KG stabilimento sito in Germania, Eberbach Baden (produzione della capsula di gelatina molle).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: vinorelbine bitartrato 41,55 mg, pari a vinorelbine base 30 mg;

eccipienti: soluzione di riempimento: etanolo anidro 7,5 mg; acqua depurata 18,5 mg; glicerolo 3 mg; macrogol 400 265,5 mg; capsula molle: gelatina 101,89 mg; glicerolo 55,63 mg; anidrisorb 85/70 (soluzione di d-sorbitolo e 1,4 sorbitani) 15,96 mg; ossido di

ferro giallo 0,05 mg; biossido di titanio 1,5 mg; trigliceridi a catena media q.b.; phosal 53 mct (soluzione di fosfatidilcolina in gliceridi ed etanolo) q.b.; inchiostro commestibile (E120, ipromellosa, propilenglicole) q.b.

Confezione; «40 mg capsule molli» 1 capsula A.I.C. n. 028189126, (in base 10), 0UW8G6 (in base 32), forma farmaceutica: capsula molle; classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production stabilimento sito in Bizanos (Francia), Avenue du Bearn Idron (riempimento delle capsule, confezionamento, controlli finali); Scherer GmbH & co. KG stabilimento sito in Germania, Eberbach Baden (produzione della capsula di gelatina molle).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: vinorelbine bitartrato 55,40 mg, pari a vinorelbine base 40 mg;

eccipienti: soluzione di riempimento: etanolo anidro 10 mg; acqua depurata 25 mg; glicerolo 4 mg; macrogol 400 350 mg. capsula molle: gelatina 103,8 mg; glicerolo 59,51 mg; anidrisorb 85/70 (soluzione di d-sorbitolo e 1,4 sorbitani) 16,18 mg; ossido di ferro rosso 0,25 mg; ossido di ferro giallo 1,9 mg; biossido di titanio 0,63 mg; trigliceridi a catena media q.b.; phosal 53 mct (soluzione di fosfatidilcolina in gliceridi ed etanolo) q.b.; inchiostro commestibile (E120, ipromellosa, propilenglicole) q.b.

Confezione: «80 mg capsule molli» 1 capsula A.I.C. n. 028189138 (in base 10), 0LW8GL (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle; classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production stabilimento sito in Bizanos (Francia), Avenue du Bearn Idron (riempimento delle capsule, confezionamento, controlli finali); Scherer GmbH & co. KG stabilimento sito in Germania, Eberbach Baden (produzione della capsula di gelatina molle).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: vinorelbine bitartrato 110,80 mg, pari a vinorelbine base 80 mg;

eccipienti: soluzione di riempimento: etanolo anidro 20 mg; acqua depurata 50 mg glicerolo 8 mg; macrogol 400 700 mg capsula molle: gelatina 187,36 mg; glicerolo 102,76 mg; anidrisorb 85/70 (soluzione di d-sorbitolo e 1,4 sorbitani) 29,35 mg; ossido di ferro giallo 0,21 mg; biossido di titanio 2,9 mg; trigliceridi a catena media q.b phosal 53 mct (soluzione di fosfatidilcolina in gliceridi ed etonolo) q.b.; inchiostro commestibile (E120, ipromellosa, propilenglicole) q.b.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8691

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Navelbine»

Estratto decreto n. 360 del 12 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NAVELBINE anche nelle forme e confezioni: «20 mg capsule molli» 1 capsula, «30 mg capsule molli» 1 capsula, «40 mg capsule molli» 1 capsula, «80 mg capsule molli» 1 capsula alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winckelmann, 1, cap 20146, Italia, codice fiscale 10128980157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule molli» 1 capsula A.I.C. n. 027865106 (in base 10), 0ULD0L (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle; classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini delta fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production stabilimento sito in Bizanos (Francia), Avenue du Bearn Idron (riempimento delle capsule, confezionamento, controlli finali); Scherer GmbH & co. KG stabilimento sito in Germania, Eberbach Baden (produzione della capsula di gelatina molle).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: vinorelbine bitartrato 27,70 mg, pari a vinorelbine base 20 mg;

eccipienti: soluzione di riempimento: etanolo anidro 5 mg; acqua depurata 12,5 mg; glicerolo 2 mg; macrogol 400 175 mg. Capsula molle: gelatina 67,31 mg; glicerolo 37,98 mg; anidrisorb 85/70 (soluzione di d-sorbitolo e 1,4 sorbitani) 10,54 mg; ossido di ferro giallo 0,55 mg; biossido di titanio 1,16 mg; trigliceridi a catena media q.b.; phosal 53 mct (soluzione di fosfatidilcolina in gliceridi ed etanolo) q.b.; inchiostro commestibile (E120, ipromellosa, propilenglicole) q.b.

Confezione: «30 mg capsule molli» 1 capsula A.I.C. n. 027865118, (in base 10) 0ULD0Y (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle; classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a),* comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production stabilimento sito in Bizanos (Francia), Avenue du Bearn Idron (riempimento delle capsule, confezionamento, controlli finali); Scherer GmbH & co. KG stabilimento sito in Germania, Eberbach Baden (produzione della capsula di gelatina molle).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: vinorelbine bitartrato 41,55 mg, pari a vinorelbine base 30 mg;

eccipienti: soluzione di riempimento: etanolo anidro 7,5 mg; acqua depurata 18,5 mg; glicerolo 3 mg; macrogol 400 265,5 mg. capsula molle: gelatina 101,89 mg; glicerolo 55,63 mg; anidrisorb 85/70 (soluzione di d-sorbitolo e 1,4 sorbitani) 15,96 mg; ossido di ferro giallo 0,05 mg; biossido di titanio 1,5 mg; trigliceridi a catena media q.b.; phosal 53 MCT (soluzione di fosfatidilcolina in gliceridi ed etanolo) q.b.; inchiostro commestibile (E120, ipromellosa, propilenglicole) q.b.

Confezione; «40 mg capsule molli» 1 capsula A.I.C. n. 027865120 (in base 10) 0ULD10 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle; classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production stabilimento sito in Bizanos (Francia), Avenue du Bearn Idron (riempimento delle capsule, confezionamento, controlli finali); Scherer GmbH & co. KG stabilimento sito in Germania, Eberbach Baden (produzione della capsula di gelatina molle).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: vinorelbine bitartrato 55,40 mg, pari a vinorelbine base 40 mg;

eccipienti: soluzione di riempimento: etanolo anidro 10 mg; acqua depurata 25 mg; glicerolo 4 mg; macrogol 400 350 mg. Capsula molle: gelatina 103,8 mg; glicerolo 59,51 mg; anidrisorb 85/70 (soluzione di d-sorbitolo e 1,4 sorbitani) 16,18 mg; ossido di ferro rosso 0,25 mg; ossido di ferro giallo 1,9 mg; biossido di titanio 0,63 mg; trigliceridi a catena media q.b.; phosal 53 MCT (soluzione di fosfatidilcolina in gliceridi ed etanolo) q.b.; inchiostro commestibile (E120, ipromellosa, propilenglicole) q.b.

Confezione: «80 mg capsule molli» 1 capsula A.I.C. n. 027865132 (in base 10) 0ULD1D (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula molle; classe: H.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierre Fabre Medicament Production stabilimento sito in Bizanos (Francia), Avenue du Bearn Idron (riempimento delle capsule, confezionamento, controlli finali); Scherer GmbH & co. KG stabilimento sito in Germania, Eberbach Baden (produzione della capsula di gelatina molle).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: vinorelbine bitartrato 110,80 mg, pari a vinorelbine base 80 mg;

eccipienti: soluzione di riempimento: etanolo anidro 20 mg; acqua depurata 50 mg glicerolo 8 mg; macrogol 400 700 mg. capsula molle: gelatina 187,36 mg; glicerolo 102,76 mg; anidrisorb 85/70 (soluzione di d-sorbitolo e 1,4 sorbitani) 29,35 mg; ossido di ferro giallo 0,21 mg; biossido di titanio 2,9 mg; trigliceridi a catena media q.b phosal 53 MCT (soluzione di fosfatidilcolina in gliceridi ed etonolo) q.b.; inchiostro commestibile (E120, ipromellosa, propilenglicole) q.b.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lipofundin S»

Estratto decreto n. 331 del 28 maggio 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: LIPOFUNDIN S, nelle forme e confezioni: «10%» flaconi 100 ml; «10%» flaconi 250 ml: «10%» flaconi 500 ml; «20%» flaconi 100 ml: «20%» flaconi 250 ml e «20%» flaconi 500 ml, rilasciata alla società B. Braun Melsungen AG con sede legale e domicilio fiscale in Carl Braun Strasse, 1 - Melsungen (Germania), è apportata la modifica della composizione e delle confezioni come di seguito indicate:

Composizione: la composizione e le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

1000 ml di emulsione per infusione endovenosa al 10% contengono:

principio attivo: olio di soia 100 g;

eccipienti: glicerolo - lecitina d'uovo - sodio oleato - alfa tocoferolo - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1000 ml di emulsione per infusione endovenosa al 20% contengono:

principio attivo: olio di soia 200 g;

eccipienti: glicerolo - lecitina d'uovo - sodio oleato - alfa tocoferolo - acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«10% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026576076 (in base 10), 0TC14F (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H»;

«10% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 026576088 (in base 10), 0TC15N (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H»;

«10% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 026576090 (in base 10), 0TC14T (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H»;

«20% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 026576102 (in base 10), 0TC155 (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H»;

«20% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 026576114 (in base 10), 0TC160 (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H»;

«20% emulsione per infusione endovenosa» 1 flacone da 500 ml;

A.I.C. n. 026576126 (in base 10), 0TC15K (in base 32);

classe «a uso ospedaliero H».

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Carl Braun Strasse, 1 - Melsungen (Germania).

Indicazioni terapeutiche: LIPOFUNDIN S può essere utilizzato come parte integrante di un regime di alimentazione parenterale in pazienti che non sono in grado di nutrirsi in modo adeguato per via orale. LIPOFUNDIN S è particolarmente indicato nei casi in cui sia richiesto un elevato apporto energetico per compensare eccessive perdite caloriche quali conseguano a traumi, infezioni, ustioni gravi.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddisti nti dai numeri di A.I.C. 026576013, A.I.C. 026576025, A.I.C. 026576037, A.I.C. 026576049, A.I.C. 026576052 e A.I.C. 026576064, recanti la composizione precedentemente autorizzata non possono essere mantenuti in commercio a decorrere dal centottantunesimo giorno da quello della pubblicazione del presente decreto.

01A8695

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoglaucon»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 375 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale ISOGLAUCON:

«0,125 collirio soluzione» 1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 023467018.

Società: Alcon Italia S.p.a., via Roma n. 108, palazzo C-D/1 - 20060 Cassina de' Pecchi (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta di prolungamento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale ISOGLAUCON collirio 10 ml 0,125% - A.I.C. 023467018, prodotti anteriormente al 18 novembre 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 612 del 4 novembre 1999, di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dall'11 maggio 2001.

I presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isogyn»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 374 del 12 giugno 2001

Specialità medicinale ISOGYN:

crema g 20 derm. - A.I.C. n. 025358019;

crema ginecologica 30 g 1% - A.I.C. n. 025358045;

1 ovulo vaginale 600 mg - A.I.C. n. 025358058.

Società: Fiderm farmaceutici S.a.s. di Scaccia Fabio e C., via Cristoforo Colombo n. 16 - 95027 San Gregorio di Catania (Catania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale ISOGYN, crema g 20 derm. - A.I.C. n. 025358019, ISOGYN crema ginecologica 30 g 1% - A.I.C. n. 025358045, ISOGYN 1 ovulo vaginale 600 mg - A.I.C. n. 025358058, prodotti anteriormente al 25 novembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 700, del 5 luglio 2000, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 24 maggio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8676

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparinlider»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 388 del 20 giugno 2001

Specialità medicinale EPARINLIDER: 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 U.I. - A.I.C. n. 029459017.

Società Scharper S.r.l., via Manzoni, 45 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale EPARINLIDER, 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 U.I. - A.I.C. n. 029459017 prodotti anteriormente all'11 dicembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 893 del 16 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ibuscent»

Estratto decreto n. 388 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede in Piazza Durante, 11, Milano, con codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale IBUSCENT:

confezione A.I.C. n. 029476013 - flac. 10 cpr. effervescenti 200 mg uso orale.

È ora trasferita alla società: Elan Pharma Ltd, con sede in Monksland Athlone, Irlanda.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flurizic»

Estratto decreto n. 389 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede in via Tucidide, 56, Torre 6, Milano, con codice fiscale n. 02578030153.

Medicinale FLURIZIC:

confezione A.I.C. n. 029138029 - «375 mg compresse» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: Pantafarm S.r.l., con sede in via Palestro, 15, Roma, con codice fiscale n. 07441660631.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Canesten»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 383 del 20 giugno 2001

Specialità medicinale CANESTEN.

Titolare A.I.C.: Bayer AG, con sede legale e domicilio fiscale in Leverkusen (Germania).

Variazione A.I.C.: modifica della classificazione ai fini della fornitura:

da medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

a medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Relativamente alle confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 022760019 - «1% crema», tubo da 30 g;

A.I.C. n. 022760108 - «1% polvere cutanea», 1 flacone da 30 g;

A.I.C. n. 022760110 - «1% spray cutaneo soluzione», 1 bombola da 40 ml.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente provvedimento.

La società titolare dell'A.I.C. dovrà far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* al Ministero della sanità, i nuovi esemplari degli stampati nella veste tipografica, sia su supporto cartaceo, in formato A4, che su supporto informatico, unitamente ad una formale certificazione del legale rappresentante in cui si dichiari che i suddetti stampati sono conformi a quanto previsto nel comma precedente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutrom»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 373 del 20 giugno 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Iodosan S.p.a., con sede in via Zambeletti, Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale 05085580156.

Medicinale EUTROM

Confezione:

A.I.C. n. 028095014 - «3 mg/3 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso;

A.I.C. n. 028095026 - «1 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 028095038 - «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 siringa per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 028095040 - «3 mg/1 ml soluzione iniettabile» 3 siringhe per uso intramuscolare;

A.I.C. n. 028095053 - «3 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 siringa per uso endovenoso;

A.I.C. n. 028095065 - «1 mg/1 ml soluzione iniettabile» 1 fiala per uso endovenoso;

A.I.C. n. 028095077 - «2 mg compressa» 1 compressa;

A.I.C. n. 028095089 - «2 mg compresse» 5 compresse;

A.I.C. n. 028095091 - «0,2 mg/ml soluzione orale» 1 flacone da 30 ml.

È ora trasferito alla società: Robin S.r.l., con sede in Piazzale Durante Francesco, 11 - Milano, con codice fiscale n. 06013710154.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8722

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perdipina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 411 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale PERDIPINA: 50 confetti 20 mg - A.I.C. n. 026018022.

Società Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale PERDIPINA, 50 confetti 20 mg. - A.I.C. n. 026018022 prodotti anteriormente all'8 giugno 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 542 del 28 aprile 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citicolina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 412 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale CITICOLINA:

«500 mg soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 027566025;

«ig soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C. n. 027566037.

Società Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale CITICOLINA, «500 mg soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 027566025, «1 g soluzione iniettabile» 3 fiale - A.I.C. n. 027566037, prodotti anteriormente all'8 marzo 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 49 del 15 febbraio 2001, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 4 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diltiazem GNR»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 413 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale DILTIAZEM GNR: 50 compresse 60 mg - A.I.C. n. 028615019.

Società GNR S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale DILTIAZEM GNR, 50 compresse 60 mg - A.I.C. n. 028615019, prodotti anteriormente al 12 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 47 del 15 febbraio 2001, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 9 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algolisina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 414 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale ALGOLISINA: «50 g» unguento in tubo - A.I.C. n. 023753041.

Società Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale ALGOSILINA, «50 g» unguento in tubo - A.I.C. n. 023753041, prodotti anteriormente all'11 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 41 del 15 febbraio 2001, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dall'8 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cepim»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 415 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale CEPIM: «1000 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 028896025.

Società Polifarma S.p.a., via Tor Sapienza, 138 - 00155 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale CEPIM, «1000 mg/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml - A.I.C. n. 028896025 , prodotti anteriormente al 29 marzo 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 292 dell'11 febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 20 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enoxen»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 416 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale ENOXEN:

8 compresse 400 mg - A.I.C. n. 026003018;

12 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026003020.

Società C & RF S.r.l., piazza Trento, 2 - 95128 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale ENOXEN, 8 compresse 400 mg - A.I.C. n. 026003018, 12 compresse 300 mg - A.I.C. n. 026003020, prodotti anteriormente al 18 novembre 1999 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 541 del 14 ottobre 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 3 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Belivon»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 446 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale BELIVON:

«1 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 028748010;

«2 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 028748022;

«3 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 028748034;

«4 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite - A.I.C. n. 028748046;

«1 mg compresse rivestite» blister 60 compresse rivestite - A.I.C. n. 028748059;

«2 mg compresse rivestite» blister 60 compresse rivestite - A.I.C. n. 028748061;

«3 mg compresse rivestite» blister 60 compresse rivestite - A.I.C. n. 028748073;

«4 mg compresse rivestite» blister 60 compresse rivestite - A.I.C. n. 028748085;

«1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 028748097;

«1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028748147;

Società: Organon Italia S.p.a., via Ostilia n. 15 - 00184 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica schema posologico.

Si autorizza la modifica dello schema posologico (utilizzo di una dose ottimale di 4-6 mg anziché 4-8 mg). I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Inoltre per adeguamento agli standart termes si autorizza la modifica delle denominazioni delle seguenti confezioni:

da «1 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite, a «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

da «2 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite, a «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

da «3 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite, a «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

da «4 mg compresse rivestite» blister 20 compresse rivestite, a «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

da «1 mg compresse rivestite» blister 60 compresse rivestite, a «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

da «2 mg compresse rivestite» blister 60 compresse rivestite, a «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

da «3 mg compresse rivestite» blister 60 compresse rivestite, a «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

da «4 mg compresse rivestite» blister 60 compresse rivestite, a «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

01A8675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Risperdal»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 436 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale RISPERDAL:

20 compresse rivestite 1 mg - A.I.C. n. 028752018;

20 compresse rivestite 2 mg - A.I.C. n. 028752020;

20 compresse rivestite 3 mg - A.I.C. n. 028752032;

20 compresse rivestite 4 mg - A.I.C. n. 028752044;

60 compresse rivestite 1 mg - A.I.C. n. 028752057;

60 compresse rivestite 2 mg - A.I.C. n. 028752069;

60 compresse rivestite 3 mg - A.I.C. n. 028752071;

60 compresse rivestite 4 mg - A.I.C. n. 028752083;

«1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 028752095;

«1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml - A.I.C. n. 028752145;

Società: Janssen Cilag Italia S.p.a., via Michelangelo Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica schema posologico.

Si autorizza la modifica dello schema posologico (utilizzo di una dose ottimale di 4-6 mg anziché 4-8 mg). I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Inoltre per adeguamento agli standard terms si autorizza la modifica delle denominazioni delle seguenti confezioni:

da 20 compresse rivestite 1 mg, a «1 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

da 20 compresse rivestite 2 mg, a «2 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

da 20 compresse rivestite 3 mg, a «3 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

da 20 compresse rivestite 4 mg, a «4 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

da 60 compresse rivestite 1 mg, a «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

da 60 compresse rivestite 2 mg, a «2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

da 60 compresse rivestite 3 mg, a «3 mg compresse rivestite con film» 60 compresse;

da 60 compresse rivestite 4 mg, a «4 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

01A8677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rinofluimucil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 410 del 27 giugno 2001

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica 9 - cap. 36100 Italia, codice fiscale n. 03804220154.

Medicinale: RINOFLUIMUCIL.

Variazione A.I.C.: Passaggio ad automedicazione (OTC)

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza per la specialità medicinale in oggetto la collocazione tra i «medicinali non soggetti a prescrizione medica - medicinali da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 021993050 - Spray nasale, 10 ml soluzione;

A.I.C. n. 021993062 - Spray nasale, 25 ml soluzione.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8721

Comunicato di rettifica concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita delle specialità medicinali Helixate Nexgen, Kogenate Bayer e Zyprexa».

Nelle parti dei comunicati «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita delle specialità medicinali Helixate Nexgen, Kogenate Bayer e Zyprexa», pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana - serie generale n. 77 e n. 134 rispettivamente del 2 aprile 2001 e 30 maggio 2001, ove si legge: «classe A con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano» leggasi: «classe A con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province aulonome di Trento e Bolzano».

01A8525

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo della cooperativa «C.G.M. - Cooperativa Giacomo Matteotti soc. coop. a r.l.», in Trieste.

Con deliberazione n. 2016 del 13 giugno 2001, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «C.G.M. - Cooperativa Giacomo Matteotti soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17.

01A8717

Sostituzione del commissario liquidatore di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 2021 del 13 giugno 2001 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore delle cooperative «Società anonima cooperativa operaia di consumo di Paularo soc. coop. a r.l.», «Cooperativa alpina turistica educativa S.A.T.E. soc. coop. a r.l.», e «Cooperativa di consumo e produzione di Cludinico soc. coop. a r.l.», in scioglimento per atto d'autorità ex art. 2544 del codice civile il dott. Daniele Vidoni, con studio in Tolmezzo, via Roma n. 52, in sostituzione del dott. Ezio Raber, inadempiente.

01A8716

Sostituzione del commissario liquidatore di quattro società cooperative

Con deliberazione n. 2132 del 27 giugno 2001 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore delle cooperative «Gloria a proprietà individuzle soc. coop. a r.l.» con sede in Udine, in scioglimento per atto d'autorità ex art. 2544 del codice civile, «E.N.D.A.S. Europa, 1 soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, «Evento Nuovo soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, in liquidazine coatta amministrativa, la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Povoletto, via Europa n. 30, in sostituzione del geom. Arrigo Simeoni, inadempiente.

01A8725

Sostituzione del commissario liquidatore di tre società cooperative in scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile

Con deliberazione n. 2130 del 27 giugno 2001 la giunta regionale ha nominato commissario liquidatore delle cooperative «Cooperativa San Gallo per la ricostruzione di Moggio alto soc. coop. a r.l.» con sede in Moggio Udinese, «Circolo sociale familiare di Invillino soc. coop. a r.l.», con sede in Villa Santina e «Cooperativa agricola San Bartolomeo soc. coop. a r.l.» con sede in Trasaghis, in scioglimento per atto d'autorità ex art. 2544 del codice civile il rag. Beppi Fulvio Candido, con studio in Povoletto, via IV Settembre n. 5, in sostituzione del dott. Ezio Raber, inadempiente.

01A8724

Gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile della società cooperativa «Extra Coop soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 2015 del 13 giugno 2001, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 c.c., gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Extra Coop soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

01A8728

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

Sostituzione temporanea del conservatore del registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la giunta della Camera di commercio di Lucca, con determinazione presidenziale n. 6 del 25 giugno 2001, ha nominato il dott. Roberto Camisi, segretario generale dell'ente, quale conservatore del registro delle imprese di Lucca in sostituzione temporanea della dott.ssa Alessandra Bruni.

01A8723

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 4 giugno 2001 del Ministero per i beni e le attività culturali, recante: «Approvazione dello statuto della Società italiana autori ed editori.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2001).

L'«ALLEGATO» al decreto citato in epigrafe, riguardante lo «Statuto della Società italiana autori ed editori», pubblicato da pag. 42 a pag. 45 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, è corretto e ripubblicato nel testo qui di seguito riportato:

«ALLEGATO

STATUTO
DELLA SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Art. 1.

Struttura e funzioni

1. La Società italiana autori ed editori è ente pubblico a base associativa con sede in Roma.

2. Essa svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato di autori o loro eredi, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di riproduzione e di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione attuata attraverso ogni mezzo tecnico delle opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all'art. 103 della legge 22 aprile 1941 n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera *a)* nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno;

d) gestisce i servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in base a convenzioni con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

e) svolge gli altri compiti attribuiti dalle leggi;

f) svolge le attività strumentali e sussidiarie a quelle qui indicate;

g) assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto di autore e dei diritti connessi, questi ultimi nei limiti dell'art. 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la gestione relativa agli ulteriori servizi, attuando la separazione contabile tra le due distinte gestioni, per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario;

h) assicura una ripartizione dei proventi dei diritti d'autore tra gli aventi diritto anche secondo l'effettivo contributo di ciascuno alla loro formazione e l'applicazione di quote di spettanza sui compensi di cui all'art. 18, lettera *b)* anche tenendo conto delle condizioni mediamente praticate in ambito comunitario.

Art. 2.

Base associativa

1. Sono associati ordinari le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione, a condizioni di reciprocità per quanto concerne le iscrizioni presso le società consorelle.

2. Sono associati straordinari i cittadini dei Paesi non membri dell'U.E., titolari di diritti d'autore, i titolari di diritti connessi, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore e tutti gli altri che conferiscono alla SIAE un mandato.

3. La qualità di associato ordinario si acquisisce a domanda, previo accertamento da parte della Società del verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

a) aver conferito mandato alla SIAE da almeno un anno;

b) aver maturato attraverso la Società somme per diritti d'autore non inferiori al doppio del contributo associativo annuo vigente alla data di presentazione della domanda;

c) presentare, con la domanda di associazione, la documentazione richiesta dalla Società per attestare l'appartenenza alla categoria per la quale si richiede l'associazione stessa.

4. Il rapporto associativo ha durata di quattro anni a decorrere dal riconoscimento delle qualità di associato ordinario, è tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio e si interrompe per:

a) perdita del requisito della cittadinanza o della nazionalità previsti al comma 1;

b) dimissioni, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio;

c) radiazione;

d) morte;

e) cessazione dell'attività se trattasi di persona giuridica;

f) cessazione della durata dei diritti affidati alla Società quando questa sia inferiore ai quattro anni;

g) decadenza, per mancato pagamento del contributo annuo associativo per la durata di due anni consecutivi.

5. L'associato ordianario gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme del presente statuto e dei regolamenti, ovvero adottate dai competenti organi sociali.

All'associato ordinario che contravvenga a disposizioni statuatarie e/o regolamentari sono inflitte le sanzioni previste dal regolamento generale.

Il caso di comportamenti di particolare gravità che rendano incompatibili i rapporti dell'associato ordinario con la Società, l'assemblea può deliberate la radiazione dell'associato.

Art. 3.

Organizzazione

1. Sono organi deliberativi della Società:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente.

2. Sono organi consultivi della Società le commissioni di sezione.

3. Sono organi di controllo della Società:

a) il collegio dei revisori;

b) l'ufficio di controllo interno.

Art. 4.

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta di 64 membri, eletti ogni quattro anni dagli associati ordinari in modo da assicurare la rappresentanza di autori ed editori nelle seguenti proporzioni: 16 autori e 16 editori della musica; 4 autori e 4 produttori di film e di opere assimilate; 6 autori, 2 editori e 2 concessionari e cessionari del dramma e della prosa, della rivista e della commedia musicale, dell'operetta e delle opere radiotelevisive; 2 autori e 4 editori di opere liriche, di balletti, oratori e opere analoghe; 4 autori e 4 editori di opere letterarie, multimediali e delle arti plastiche e figurative.

2. L'elezione si svolge su base provinciale. In ogni provincia è costituito un seggio. Il voto per corrispondenza è ammesso nel caso di invalidità con certificazione dello stato e della firma.

3. Un regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi, stabilisce i requisiti per l'elettorato attivo e per quello passivo nonché le procedure per la formazione delle liste elettorali e per la costituzione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, in modo da assicurare una effettiva rappresentanza della minoranza nell'assemblea nei termini che verranno stabiliti dal regolamento elettorale.

4. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà essere preventivamente approvato dall'autorità vigilante. Il regolamento dovrà consentire un'effettiva rappresentanza delle varie sezioni in assemblea. Ai fini elettorali, gli associati ordinari votano separati in due categorie, quella degli autori e quella degli editori, produttori e/o assimilati. Per la formazione delle liste elettorali dovranno essere determinate fasce reddituali che potranno essere diverse per ogni singola sezione.

Art. 5.

Compiti dell'assemblea

1. L'assemblea:

a) designa, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione, il presidente e i membri ad essa assegnati del consiglio di amministrazione;

b) elegge i membri delle commissioni consultive di sezione;

c) elegge quattro componenti effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori;

d) definisce gli indirizzi e vigila sul funzionamento della Società;

e) approva e modifica, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, lo statuto, il regolamento generale, il regolamento elettorale, il regolamento per il Fondo di solidarietà;

f) delibera i provvedimenti di radiazione;

g) approva annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. L'elezione di cui alla lettera *b),* del comma precedente avviene con votazioni separate. Nell'assemblea i delegati che sono l'espressione di ogni singola sezione designano i membri delle rispettive commissioni. Il numero dei componenti delle stesse verrà stabilito dal regolamento generale.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da 8 membri, 5 dei quali sono designati ogni quattro anni dall'assemblea, in modo che siano adeguatamente rappresentati autori ed editori o assimilati e 3 membri nominati ogni 4 anni ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419.

2. La carica di consigliere è incompatibile con quelle di membro dell'assemblea e di componente delle commissioni di sezione.

3. La nomina dei consiglieri, salvo quanto previsto dall'art. 8, è disposta con decreto dell'Autorità di vigilanza.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) svolge tutti i compiti ordinari e straordinari di amministrazione della Società;

b) redige e approva il regolamento di organizzazione e di funzionamento della Società;

c) redige e propone all'approvazione dell'assemblea le modifiche statutarie e i regolamenti indicati nell'art. 5, comma 1;

d) redige annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

2. Il consiglio di amministrazione, sentite le competenti commissioni di cui all'art. 10, determina annualmente i criteri di ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto e li sottopone all'approvazione del Ministro vigilante. Invia i criteri alle sezioni, che provvedono alla redazione dell'ordinanza di ripartizione. L'ordinanza di ripartizione è approvata ed emanata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Nomina del presidente

1. Il presidente, ferma la designazione dell'assemblea, è nominato ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9.

Compiti del presidente

1. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione e rappresenta legalmente la società. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nominato dal consiglio stesso nella prima adunanza.

Art. 10.

Commissioni di sezione

1. Sono costituite commissioni di sezione per la musica; il cinema e le opere assimilate; il dramma, la prosa, la commedia musicale, l'operetta, la rivista e le opere radiotelevisive; le opere letterarie e le arti figurative; la lirica.

2. Le commissioni di sezione svolgono funzioni consultive dando parere obbligatorio, ma non vincolante, al consiglio di amministrazione, in ordine ai criteri di ripartizione dei diritti d'autore, alle misure dei compensi per le utilizzazioni delle opere assegnate alla sezione e alle altre materie indicate dal regolamento per l'organizzazione e il funzionamento.

3. La qualità di componente delle commissioni di sezione non è compatibile con la qualità di membro dell'assemblea.

4. Le commissioni di sezione svolgono, su richiesta degli interessati, nei rispettivi settori, compiti di conciliazione tra gli associati.

Art. 11.

Composizione del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e due supplenti; quattro membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall'assemblea, uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, sono nominati dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica.

2. I membri del collegio dei revisori sono scelti tra persone in possesso di specifica professionalità iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 12.

Compiti del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori svolge i compiti indicati dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 13.

Il direttore generale

1. Il direttore generale è nominato e revocato con deliberazione del consiglio di amministrazione tra esperti dei problemi di amministrazione. Il rapporto di servizio è regolato con contratto, eventualmente rinnovabile, di durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni.

2. Il direttore generale svolge i compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale, al fine di assicurare la relizzazione degli indirizzi ed il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione ed è responsabile dei risultati complessiamente raggiunti.

In particolare il direttore generale:

a) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale può formulare pareri e proposte in merito ad ogni questione inerente alla gestione amministrativa ed organizzativa della Società;

b) esercita le funzioni che gli sono affidate dal consiglio di amministrazione e quelle previste dal regolamento della Società di cui all'art. 22 del presente statuto e gestisce l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione allocando conseguentemente le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

c) sovraintende alle attività di acquisizione delle entrate ed esercita altresì i poteri di spesa nei limiti delle previsioni del bilancio ed in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

d) cura la gestione amministrativa ed organizzativa della Società svolgendo funzioni di coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, anche attribuendo a singoli dirigenti la reponsabilità di specifici progetti riguardanti più strutture gestionali;

e) adotta gli atti relativi alla gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nei limiti, nei modi e con le forme previsti dal regolamento interno di cui all'art. 22 e dai contratti collettivi;

f) verifica l'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Art. 14.

Struttura della Società e dirigenti generali

1. La Società è organizzata in un ufficio di diretta collaborazione degli organi di cui all'art. 3, comma 1, e in non più di cinque divisioni.

2. L'ufficio di diretta collaborazione, svolge esclusive competenze di supporto agli organi decisionali.

3. Le divisioni, cui sono preposti dirigenti generali, possono essere articolate in uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale. Il numero di tali uffici non può essere superiore a 60, di cui non più di 20 quali uffici periferici.

4. Il regolamento interno di cui all'art. 22, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed in particolare ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto, individua gli uffici centrali e periferici che fanno capo alle divisioni, nonché le modalità di preposizione agli uffici.

5. I dirigenti generali gestiscono le strutture cui sono preposti utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali affidate per l'attuazione delle attività e dei programmi loro assegnati. Essi rispondono del conseguimento dei risultati.

A tal fine:

a) esercitano, nei limiti delle risorse loro affidate, i poteri di spesa in conformità alle modalità e forme stabilite dal regolamento di cui all'art. 22;

b) svolgono funzioni di propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo nei confronti degli uffici dipendenti;

c) esercitano le altre funzioni che siano loro affidate dal regolamento interno di cui all'art. 22.

Art. 15.

Ufficio di controllo interno e Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Ufficio di controllo interno svolge compiti di controllo anche strategico finalizzati alla ottimizzazione dell'attività degli uffici della Società, riferendo al consiglio di amministrazione e, se richiesto, all'assemblea. I componenti dell'ufficio sono nominati e revocati dal consiglio di amministrazione, sentita l'assemblea, e possono essere sia dipendenti della Società sia esterni ad essa.

2. L'ufficio relazioni con il pubblico svolge i compiti previsti dall'art. 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150. L'ufficio è composto da personale dipendente della Società.

Art. 16.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla Società è svolta dal Ministero per i beni e le attività culturali. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Art. 17.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Società è costituito da:

a). beni immobili e mobili di proprietà della Società ad essa pervenuti per acquisti, lasciti, donazioni o derivanti da investimenti effettuati a fronte delle riserve;

b) avanzi di gestione destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 18.

Proventi

1. I proventi della Società sono costituiti da:

a) contributi degli associati;

b) quote di spettanza sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate;

c) corrispettivi sui servizi;

d) rendite;

e) contributi, erogazioni, donazioni.

Art. 19.

Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ogni esercizio sono redatti il bilancio preventivo da approvare entro il mese di novembre ed il conto consuntivo da approvare entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, è trasmesso all'Autorità vigilante, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'approvazione. Il bilancio preventivo, dopo l'approvazione dell'assemblea, è comunicato all'Autorità di vigilanza

Art. 20.

Fondo di solidarietà

1. La Società esercita forme di solidarietà attraverso un autonomo Fondo al quale gli associati ordinari contribuiscono nella misura del 4% dei diritti d'autore ovvero del 2% per gli editori, concessionari e produttori che non possano beneficiare delle prestazioni erogate dal Fondo.

2. Un apposito regolamento determina criteri e modalità per la concessione delle prestazioni agli associati ordinari. Il regolamento è comunicato all'Autorità di vigilanza.

3. La Società gestisce il Fondo di cui al comma 1 per conto degli associati ordinari.

Art. 21.

Promozione

1. Il consiglio di amministrazione, valendosi del giudizio di un comitato espresso dall'assemblea e su proposta delle commissioni di sezione, decide con apposita dotazione di fondi, la concessione di borse di studio, di finanziamenti o altri benefici anche ai non associati al fine di promuovere meritevoli nuove iniziative nell'ambito dei settori indicati dall'art. 10, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, quando ve ne sia disponibilità di bilancio, delibera l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888 e di altre casse o istituzioni aventi le stesse caratteristiche e finalità.

Art. 22.

Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Alla disciplina della organizzazione e del funzionamento della Società, per quanto non previsto dal presente statuto, provvede il regolamento di organizzazione e funzionamento, adottato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione. Il regolamento e comunicato all'Autorità di vigilanza.

Art. 23.

Norme transitorie

L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, e con la maggioranza qualificata dei due terzi disciplina il passaggio degli attuali iscritti soci e mandanti tra gli associati ordinari o straordinari.».

01A9005

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro della sanità n. 111 del 30 marzo 2001, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Zymamed".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 20 aprile 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, alla pag. 72 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, relativamente alla «classificazione ai fini della fornitura», per la confezione «12,5 mg compresse rivestite» 10 compresse, dove è scritto: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. *4* del decreto legislativo n. 539/92)», leggasi: «medicinale *non* soggetto a prescrizione medica (art. *3* del decreto legislativo n. 539/92);».

Nella seconda colonna, sempre con riferimento alla «classificazione ai fini della fornitura», per la confezione «12,5 mg compresse rivestite» 20 compresse, dove è scritto: «medicinale soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione ...», leggasi: «medicinale *non* soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione ...».

01A9072

Comunicato relativo al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 maggio 2001, recante: «Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa "A.F.C. - Agricoltura e forestazione in cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata", in Podenzana e nomina del commissario liquidatore.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001).

Nel secondo periodo delle premesse del decreto citato in epigrafe, nonché nel testo dell'articolato, rispettivamente riportati nella prima colonna della pag. 27 e nella prima colonna della pag. 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... con sede in Podenzana *(Messina)*, ...», leggasi: «... con sede in Podenzana *(Massa Carrara)*, ...».

01A9118

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651188/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.